

di L. 1.572.042, 62, perciò per essere ridotto alla somma sopra indicata di L. 925.000, la Società mut. Anagnina deve versare L. 647.042, 62 oltre gli interessi contrattuali del 6.25% dal 22 settembre detto fino al pagamento, e l'importo di un semestre di interessi sulla somma stessa di L. 647.042, 62 pure al 6.25%, dovuto come sopra all'Istituto a titolo di compenso per l'anticipata parziale estinzione del mutuo.

Pertanto, non essendovi difficoltà da opporre all'avanzata domanda della Società mut. Anagnina, il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione il seguente schema di deliberazione, avvertendo che su di esso ha già dato parere favorevole il Comitato Permanente nella sua adunanza del 17 corrente:

Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale in ordine alla domanda della Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, debitrice mutuataria, per la parziale anticipata restituzione del mutuo verso l'Istituto, di cui agli atti 21 marzo 1925 per Not. Crispini, e 1 dicembre stesso anno per Notario